

COMUNE DI PERRERO
Provincia di Torino

Regolamento
per i LAVORI da ESEGUIRSI
in ECONOMIA

Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 19 in data 15.4.2000

INDICE

Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e ambito
- Art. 2 – Lavori da farsi in economia
- Art. 3 – Importo dei lavori in economia
- Art. 4 – Il responsabile dei lavori
- Art. 5 – Sistemi di realizzazione dei lavori in economia

Titolo II LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- Art. 6 – Lavori in amministrazione diretta

Titolo III LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

- Art. 7 – Lavori a cottimo fiduciario
- Art. 8 – Preventivi, perizie e aggiudicazioni
- Art. 9 – La proposta di contratto di cottimo fiduciario
- Art. 10 – La determinazione a contrattare
- Art. 11 – Il contratto di cottimo fiduciario

Titolo IV CONTABILITA', LIQUIDAZIONI E COLLAUDI

- Art. 12 – contabilità dei lavori
- Art. 13 – Pagamenti
- Art. 14 – Giustificazione minute spese
- Art. 15 – Collaudo finale
- Art. 16 – Liquidazione

Titolo V NORME FINALI

- Art. 17 – Divieto di frazionamento
- Art. 18 – Norma finale di rinvio
- Art. 19 – Entrata in vigore.

Titolo I

Norme generali

Articolo 1 – Oggetto e ambito

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e segg. del regolamento di esecuzione dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n.350, e art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, e relativo regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n.827, i lavori e le relative provviste che, per loro natura, possono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, ed il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 ECU escluso I.V.A.

2. L'esecuzione di singoli lavori, il cui importo è pari o superiore a 200.000 ECU, dovrà essere disciplinata da apposito progetto esecutivo e seguirà le procedure previste dalla legge n.109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nei casi di somma urgenza, di cui al secondo comma dell'art.70 del regolamento approvato con R.D. n.350/1895, il limite di spesa resta fissato in L.100.000.000 conformemente all'art.18 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

Articolo 2 – Lavori da farsi in economia

1. I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti:

1.1 - Per il servizio delle strade:

1.1.1 – le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;

1.1.2 – la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc;

1.1.3 – il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;

1.1.4 – la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;

1.1.5 – interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria,

inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.

1.2 – Per il servizio acquedotto:

1.2.1 – le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;

1.2.2 – la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti;

1.2.3 – gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

1.3 Per il servizio fognatura:

1.3.1 – le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, inondazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario;

1.3.2 – manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze ed impianti;

1.3.3 – gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni.

1.4 – Per il servizio dei lavori pubblici degli edifici:

1.4.1 – le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;

1.4.2 – i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;

1.4.3 – le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati.

1.5 – Per il servizio dei parchi, verde, aree esterne e arredo urbano:

1.5.1 – le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;

1.5.2 – opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;

1.5.3 – le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione.

2. Potranno pure essere eseguiti in economia:

2.1 – i lavori di sistemazione dell'alveo e delle sponde dei fiumi, torrenti e delle rogge di interesse comunale e non soggette alle competenze del genio civile statale;

2.2 – gli studi, i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.) le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti di competenza dell'Ufficio tecnico comunale;

2.3 – i lavori e le provviste, allorchè sia stabilito doversi eseguire in economia in danno di un appaltatore, in caso di risoluzione di un contratto di appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;

2.4 – i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;

2.5 – i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamento sulle opere pubbliche.

Articolo 3 – Importo dei lavori in economia

1. Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori in economia si applicano i seguenti criteri:

a) per gli interventi urgenti di riparazione nel limite di quanto strettamente necessario al ripristino ed alla funzionalità dei beni di proprietà comunale e per singolo intervento;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria l'importo annuo stimato nelle perizie ed anche in analogia ai precedenti esercizi finanziari;

c) gli interventi di somma urgenza e pronto intervento nel limite strettamente necessario al ripristino e alla funzionalità dell'opera.

Articolo 4 – Il responsabile dei lavori

1. Le spese per i lavori e le provviste di cui all'art.2 sono disposte dal responsabile dell'Ufficio tecnico, che assume la veste del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e di responsabile unico degli interventi di cui all'art.7 della legge

n.109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I provvedimenti del responsabile unico del procedimento e dell'istruttoria sono comunicati in tempo utile ai terzi interessati ai sensi dell'art.35 del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

3. Il responsabile dell'ufficio tecnico provvede, altresì, agli adempimenti dell'impegno di spesa ed alla liquidazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n.77/1995, messi a disposizione per ogni singolo intervento.

Articolo 5 – Sistemi di realizzazione dei lavori in economia.

1. I lavori e le relative forniture di cui al precedente art.2 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte a cottimo e parte a cottimo fiduciario.

Titolo II

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 6 – Lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, e le relative forniture, per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. Sono altresì, eseguiti in amministrazione diretta le provviste di materiali ed i noli a caldo, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso della somma urgenza e pronto intervento di cui all'art.70 del R.D. n.350/1865, o che la specialità e la limitata entità non rendano necessario il ricorso a persona od a impresa determinata.

Titolo III

LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 7 – Lavori a cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori e le relative provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese.
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 8 – Preventivi, perizie e aggiudicazioni

1. Qualora non sia possibile redigere, da parte dell'Ufficio tecnico, un progetto esecutivo o una perizia dei lavori da eseguire, gli stessi sono affidati in base ad un preventivo da richiedersi alle imprese e devono obbligatoriamente contenere:
 - a) le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste necessarie;
 - b) i relativi prezzi;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi, comunque, alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - e) la facoltà – per l'Amministrazione- di provvedere all'esecuzione dei lavori in danno dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi sono richiesti ad almeno tre imprese, eccetto il caso che la specialità o l'urgenza del lavoro e delle relative provviste sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona od impresa; i preventivi debbono essere conservati agli atti.
3. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi o perizie di stima.
4. L'aggiudicazione dovrà avvenire, sia per preventivi sia per perizie o progetti, con il criterio del prezzo più basso o il maggior ribasso sui prezzi di elenco.
5. l'ordine dei lavori, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio tecnico e delle relative provviste, è effettuato mediante lettera o altro atto dell'Amministrazione e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.

Articolo 9 – La proposta di contratto di cottimo fiduciario

1. Il responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 4 dell'art.8, predispone lo schema contrattuale di cottimo fiduciario che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'esatta individuazione dei lavori da realizzarsi in economia;
 - b) la spesa stimata complessivamente e la durata del contratto;
 - c) il nominativo della ditta prescelta e la modalità eseguita per la sua individuazione;
 - d) il criterio di aggiudicazione seguito;
 - e) il modo di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere d'ufficio in danno del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi ai patti, nel modo indicato dall'art.27 del R.D. n.350/1895. Sempre in caso di ritardo, imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, e delle relative provviste, si applicheranno le penali stabilite nel contratto stesso. Inoltre, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto ha la facoltà disporre l'esecuzione in economia diretta, o con altro cottimo, di tutto o parte del lavoro a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
 - g) quant'altro necessario ai fini dell'approvazione ed affidamento lavori.
2. Allo schema contrattuale dovranno essere allegati gli ordini assunti, i preventivi prodotti e gli atti inerenti e conseguenti.

Articolo 10 – La determinazione a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
2. La determinazione a contrattare deve contenere quanto previsto dall'art.56 della legge n.142/1990 ed in particolare:
 - 2.1 – per i lavori di manutenzione ad esecuzione periodica o continuativa deve essere espressamente indicata la modalità di revisione del prezzo contrattuale,

2.2 - per i lavori con clausola di rinnovo tacito deve essere espressamente indicata la clausola della riconferma scritta entro tre mesi dalla scadenza purché agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 11 – Il contratto di cottimo fiduciario

1. Per il contratto di cottimo fiduciario non è richiesta assistenza di Ufficiale rogante e sarà stipulato per scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, dal responsabile dell'Ufficio tecnico quale funzionario incaricato, diretto ed immediato responsabile dei lavori ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 67 del R.D. n.350/1895 per importi di lavori e relative somministrazioni fino alla concorrenza massima di lire 10.000.000
2. Per gli importi superiori a lire 10.000.000 il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario comunale, stipulato dal responsabile del servizio tecnico e soggetto a registrazione ordinaria.
3. Se l'atto di cottimo viene stipulato per scrittura privata non andrà registrato se non in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Titolo IV CONTABILITA', LIQUIDAZIONI E COLLAUDI

Articolo 12 – Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori in economia, se fatti su perizia o progetto dell'Ufficio tecnico, verrà tenuto secondo le norme di cui agli artt.75,76 e 77 del R.D. n.350/1895, per i lavori fatti su preventivo delle ditte a semplice stato d'avanzamento o stato finale.

Articolo 13 – Pagamenti

1. In base alle risultanze della contabilità lavori, tenuta come prescritto dal precedente art.12, il responsabile del procedimento emetterà i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti come stabiliti dal contratto di cottimo. La liquidazione dei crediti

dei cottimisti avverrà nella forma stabilita per i conti finali alle imprese.

2. Per i lavori di lieve entità ed importo si provvederà alla semplice liquidazione delle fatture emesse e, per le prestazioni in economia diretta, anche mediante buoni indicanti:

- 2.1 – il nome e cognome dell'operaio fornitore;
- 2.2 – la qualità delle somministrazioni;
- 2.3 – la quantità coi relativi fattori.

Articolo 14 – Giustificazione minute spese

1. Per le minute spese fino alla concorrenza massima di lire 5.000.000, per le quali è consuetudine l'acquisto di provviste da rivenditori locali, per lavori da eseguirsi in economia diretta ovvero mediante cottimo fiduciario, anche con sistema misto, nei limiti del suddetto importo, basterà che il responsabile dell'intervento ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di spesa:

- 1.1 – nome e cognome e condizione del fornitore compreso il codice fiscale;
- 1.2 – la bolla di accompagnamento dei beni o provviste ritirate o consegnate;
- 1.3 – l'oggetto della spesa;
- 1.4 – l'importo;
- 1.5 – la data;
- 1.6 – eventuale fattura emessa dal fornitore.

Articolo 15 – Collaudo finale

1. I lavori e le relative provviste, con esclusione di quelli di cui all'articolo 14, sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo, eseguito dal responsabile dell'Ufficio tecnico, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso sempre a cura del medesimo responsabile, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 16 – Liquidazione

1. Le fatture, le note, le bolle, i collaudi, ecc., dei lavori e relative provviste non possono essere pagate se non munite del visto di liquidazione del responsabile dell'ufficio tecnico il quale provvederà in conformità con l'art.28 del D.Lgs. n.77/1995.

Titolo V NORME FINALI

Articolo 17 – Divieto di frazionamento

1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dal presente regolamento. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per i lavori, e le relative provviste, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza o singolo intervento.

Articolo 18 – Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicheranno le seguenti norme:

1.1– le norme del capo IV, articoli dal 66 al 84, del regolamento di esecuzione delle opere pubbliche approvato con R.D. n.350/1895;

1.2 – le norme degli artt.8 e segg. della legge sulla contabilità generale dello stato approvata con R.D. n.2440/1923, e relativo regolamento di applicazione di cui al R.D. n.827/1924;

1.3 – le norme di cui alla legge n.109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto in vigore ed applicabili;

1.4 – il vigente regolamento comunale per i contratti;

1.5 – la legge n.142/1990, e successive modifiche ed integrazioni e lo statuto comunale per quanto concerne la competenza degli organi;

1.6 – la legge n.241/1990, e relativi regolamenti comunali di applicazione, in materia di responsabili dei procedimenti, di accesso agli atti e pubblicità degli stessi;

1.7 – il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti di competenza dei dirigenti e dei funzionari responsabili;

1.8 – il D. lgs. n.77/1995, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

1.9 – il regolamento comunale di contabilità.

2. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto comunale.